Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Martedì, 26 luglio** — **Numero 174**

DIREZIONE
a Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
oma, presso l'Amministrazione:	L. **32**:	L. **17**:	L. **9**
a domicilio e nel Regno:	» **36**:	» **19**:	» **10**
Stati dell' Unione postale:	» **80**:	» **41**:	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

bonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici ali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d' inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

nero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Leggi *nn. 463, 478 e 480 concernenti: Conversione in legge del R. decreto col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, tutti i maestri dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 — Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro - Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose* — **Decreto Ministeriale** *recante l'ordinanza sanitaria per la importazione dei bovini da vari paesi esteri* — **Decreto Ministeriale** *per l'assimilazione daziaria dei filati di materia tessile rivestiti di patina metallica d'oro o d'argento, falsi* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio:** *Divieto di esportazione — Disposizione nel personale dipendente* — **Ministero dell'istruzione pubblica:** *Disposizione nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Estrazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali all'importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio:** ***Media dei corsi dei consolidati negoziati*** *a contanti* ***nelle varie Borse del Regno.***

Parte non ufficiale.

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **463** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 478 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la « Eastern Telegraph Company Limited » il 12 marzo 1910, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — FACTA — LEONARDI-CATTOLICA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Allegato n. 1.

CONVENZIONE

con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (10 conduttori), con le modificazioni introdottevi dalla Camera dei deputati ed accettate dalla Compagnia « Eastern ».

Il ministro delle poste e telegrafi del Regno d'Italia, S. E. Di Sant'Onofrio gran cordone Ugo, ed il signor comm. Alfredo Eggington, rappresentante e procuratore legale della « Eastern Telegraph Company Limited » con domicilio legale a Roma, a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni alle quali è concessa alla Compagnia suddetta una proroga della concessione riguardante la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, appartenenti alla Compagnia; e per la sostituzione delle convenzioni regolanti la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (10 conduttori), sono addivenuti alla stipulazione della seguente Convenzione:

Art. 1.

È prorogata per venti anni, a decorrere dal 31 maggio 1910, la concessione accordata alla Compagnia « Eastern Telegraph » per l'esercizio e la manutenzione dei tre cavi sottomarini di sua proprietà approdanti su territorio italiano, cioè del cavo Sicilia-Malta, del cavo Otranto-Corfù e del cavo Otranto-Zante, concessione che scade il 31 maggio 1910, in base alla legge n. 6873 (serie 3ª) del 31 maggio 189[illegible].

Per tutta la durata della proroga della concessione la Compagnia « Eastern Telegraph » si obbliga di mantenere a proprie spese e rischio, una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, per mezzo dei tre cavi sopra indicati e degli altri cavi colleganti Zante e Malta con l'Egitto.

Art. 2.

La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfù, Otranto-Zante e Sicilia-Malta in buono stato di esercizio e di procedere subito alla riparazione di ciascuno di essi, quando venisse a cessare di funzionare, oppure quando il suo stato d'isolamento e di conducibilità fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 3.

I ripari che la Compagnia « Eastern » vorrà mettere in opera ai punti di approdo dei suoi cavi, ed i meccanismi che le piacerà di adottare per proteggere i cavi medesimi, non dovranno essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 4.

I delegati dell'Amministrazione italiana avranno la facoltà di assistere alle esperienze che si faranno per determinare le condizioni elettriche dei tre cavi sopra indicati. Tuttavia la Compagnia non avrà l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 5.

L'Amministrazione italiana non sarà in verun modo responsabile dei guasti o disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto nei tre cavi sottomarini sopra indicati, quanto nelle linee di terra.

Art. 6.

L'esercizio dei cavi Sicilia-Malta, Otranto-Corfù ed Otranto-Zante sul territorio italiano, nonchè la manutenzione delle linee terrestri colleganti i punti di approdo di detti cavi coi rispettivi uffici telegrafici, saranno fatti dall'Amministrazione italiana con personale ed apparati propri secondo le regole d'arte e col numero di elem[illegible] di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli appare[illegible] adottati.

Come compenso al servizio sopra indicato, la Compagni[illegible] nuerà a pagare all'Amministrazione italiana L. 7150 in u[illegible] rata al 1° luglio di ogni anno.

L'Amministrazione italiana si obbliga a trasmettere rapi[illegible] la corrispondenza da scambiarsi per i cavi di Malta, Zante [illegible] e di destinare alla medesima, per quanto sarà possibile, fili [illegible] il servizio dei quali sarà fatto indipendentemente da qu[illegible] stazioni intermedie, allorquando lo scambio di corrispond[illegible] continuo o molto animato.

Art. 7.

Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati dall'Amministrazione dei telegrafi italiani e dalla Compagnia in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale di Pietroburgo e del regolamento e tariffe adottate nelle conferenze telegrafiche internazionali che hanno luogo a determinati periodi di tempo, rimanendo fermo che la Compagnia mantiene la franghigia sui propri cavi ai telegrammi di Stato fra le autorità italiane e i RR. consoli di Malta, di Corfù e di Tunisi, ben inteso che per questi ultimi (da o per Tunisi) la franchigia è limitata al percorso dei cavi tra l'Italia e Malta.

La Compagnia si obbliga a contribuire nelle spese dell'Ufficio telegrafico internazionale di Berna nella misura di un quinto di quanto per tale titolo è messo a carico dell'Amministrazione italiana dall'Ufficio telegrafico internazionale predetto.

I compensi per il titolo suddetto e per quello indicato all'art. 6 saranno conteggiati nella contabilità della corrispondenza scambiata pei cavi sociali, redatta in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 8.

La Compagnia « Eastern Telegraph » si obbliga, a decorrere dal 31 maggio 1910 e per tutta la durata della presente Convenzione, di ridurre la sua tassa di transito per le corrispondenze scambiate fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Perim a centesimi novanta per parola per i telegrammi privati ed a centesimi quarantacinque per parola per i telegrammi di Stato e di stampa.

La Compagnia si obbliga contemporaneamente di concedere sulle tasse sopra indicate un ribasso percentuale proporzionale a quello che essa venisse a fare in seguito sulla tassa ordinaria attuale di lire due e centesimi cinquanta per parola per telegrammi scambiati fra l'Europa e Perim.

Inoltre, durante l'interruzione per qualsiasi durata, del cavo Perim-Assab o Assab-Massaua, o di ambedue, la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 per cento le sue tasse pel percorso da Modica ad Alessandria d'Egitto pei telegrammi privati, di Stato e di stampa, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Halta-Cassala.

La Compagnia consente inoltre che i telegrammi di servizio postale e telegrafico, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, godano della completa franchigia.

Art. 9.

La Compagnia « Eastern » accorda all'Italia il transito per i suoi cavi alle corrispondenze tutte del regime europeo, senza distinzione di provenienza, a destinazione della Turchia d'Europa, d'Asia e Arcipelago, alle condizioni stesse alle quali le dette corrispondenze, tanto normali che deviate, andrebbero soggette per la via Valona, cioè con un debito dell'Italia verso la Compagnia eguale a quello risultante verso la Turchia dall'applicazione delle tasse normali, eventualmente ridotte pei telegrammi deviati in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore. Ciò peraltro fino a tanto che la Turchia mantenga gli accordi ora vigenti fra essa e la « Eastern », per effetto dei quali la tassa terminale turca è ridotta a centesimi 20 per le corrispondenze che transitano per i cavi della Compagnia e fino a tanto che l'Italia mantenga a centesimi 5 per parola, com'è attualmente, la tassa speciale di transito del cavo di Valona.

Art. 10.

In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana avrà il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo dei cavi sociali che non sia la propria, senza essere tenuta verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 11.

La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente Convenzione, le linee telegrafiche sottomarine qui sotto specificate:

a) Milazzo-Lipari;
b) Lipari-Salina;
c) Bagnara-Torre di Faro (n. 10 conduttori divisi in più cavi);

delle quali già sono di proprietà dell'Amministrazione sette conduttori, fra Bagnara e Torre di Faro, e tutte le altre, giusta l'art. 29, passano in possesso dell'Amministrazione dalla data di approvazione della presente Convenzione.

La manutenzione deve essere tale che con ciascuna delle suddette comunicazioni possa essere eseguita la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente che l'Amministrazione italiana ha in uso o che crederà in ogni tempo più opportuno di esperimentare o di adottare.

Art. 12.

Tutti i cavi di cui all'art. 11 saranno esercitati esclusivamente dall'Amministrazione italiana con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.

Art. 13.

La Compagnia avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo in ogni cavo di proprietà dell'Amministrazione italiana e negli uffici nei quali ognuno dei detti cavi dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi stessi.

Anche in questo caso, i ripari agli approdi non dovranno essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno esere approvati dall'Amministrazione.

Art. 14.

Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana pagherà ad essa Compagnia a rate trimestrali posticipate (30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno) la somma annua di L. 27,500 (ventisettemilacinquecento) in oro, libere da qualsiasi imposta presente o futura, salvo quanto è disposto dagli articoli 17 18, 19, 20 e 21.

Art. 15.

Agli effetti degli articoli 17 e 18, il canone complessivo di cui all'articolo precedente, che calcolato in base allo sviluppo dei conduttori importa L. 122.76 per chilometro, viene suddiviso come segue:

a) Milazzo-Lipari (km. 50 circa), L. 6,140;
b) Lipari-Salina (km. 7 circa), L. 860;
c) Bagnara-Torre di Faro (in media km. 16.7 circa per ogni conduttore), L. 2,050, complessivamente per dieci conduttori L. 20,500.

Art. 16.

La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato all'art. 11, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'articolo suddetto.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo al più presto possibile ed, al massimo, nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la Compagnia avrà ricevuto dall'Amministrazione italiana l'avviso del guasto avvenuto.

Art. 17.

Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto di cui all'articolo 16, a partire dal giorno in cui la Compagnia avrà ricevuta dall'Amministrazione italiana definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Compagnia, avrà completate le riparazioni, la Compagnia stessa perderà il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato (come dall'art. 15) al cavo guasto, per i cavi indicati alle lettere *a*) e *b*), ed al numero dei conduttori guasti per i cavi indicati alla lettera *c*).

Art. 18.

La Compagnia, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 16 senza intraprendere la riparazione del guasto, pagherà all'Amministrazione italiana una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato dall'art. 15 sino al compimento dei sei mesi dalla notificazione del guasto.

Qualora la Compagnia non avesse riparato il guasto denunziato entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta ed il Governo resterà padrone della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso in base all'art. 14.

Art. 19.

Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute dall'Amministrazione sul complesso dei canoni trimestralmente successivi dovuti alla Compagnia.

Art. 20.

Non saranno applicabili le penalità indicate nell'art. 18 quando la Compagnia dichiari all'Amministrazione, entro i tre mesi dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo.

In ogni caso tale sostituzione dovrà aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Compagnia.

Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale del cavo come sopra e nei limiti di tempo predetti, la Compagnia perderà soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sarà durato il guasto.

Art. 21.

Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia, invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, pagherà la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, nè la sostituzione di esso entro i sei

mesi computati come sopra, la Convenzione si intenderà sciolta con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.

Art. 22.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilità del cavo o conduttore saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 23.

Nel caso di imperfetto andamento della corrispondenza sui cavi dello Stato, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche dei cavi, comunicando i risultati alla Compagnia.

Art. 24.

I cavi che la Compagnia impiegherà nelle riparazioni dei cavi dello Stato dovranno corrispondere per quanto è possibile, e purchè non presentino requisiti inferiori, ai tipi dei singoli cavi in opera od a quelli che venissero concordati fra la Compagnia e l'Amministrazione.

È in facoltà dell'Amministrazione italiana di far assistere un proprio funzionario alle operazioni di riparazioni dei cavi dello Stato, per accertarsi della bontà dei cavi da impiegare, per rendersi conto dei risultati delle riparazioni e per raccogliere i dati inerenti alle medesime. Anche in questo caso è applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 4.

Il funzionario dell'Amministrazione imbarcato sui vapori della Compagnia sarà tenuto a pagare soltanto il vitto di bordo.

Art. 25.

La manutenzione dei casotti, pali di approdo e scaricatori dei cavi dello Stato sarà fatta dall'Amministrazione.

Art. 26.

Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta della Compagnia, metterà possibilmente a disposizione della Compagnia stessa propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Compagnia assegnerà un'indennità uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 27.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per la riparazione dei cavi dello Stato e sociali ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale e il Ministero delle poste e dei telegrafi od anche col rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente come di servizio in franchigia i telegrammi scambiati per affari d'ufficio, fra il rappresentante a Roma della Compagnia e le sedi generali e divisionali della Compagnia in Londra, Atene e Malta, e gli uffici sociali di Corfù e di Zante, quando i telegrammi stessi siano inoltrati pei cavi sociali di Malta, Zante o Corfù.

Art. 28.

I materiali occorrenti per la riparazione dei cavi di cui agli articoli 1 e 11 saranno esenti da dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 29.

Dal 31 maggio 1910 l'Amministrazione italiana entra anticipatamente in possesso dei cavi:

Milazzo-Lipari;
Bagnara-Torre di Faro (tre conduttori);
Lipari-Salina;

ritenendosi contemporaneamente scadute le seguenti convenzioni stipulate dall'Amministrazione con la Compagnia:

a) in data 29 giugno 1879 per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio del cavo sottomarino fra l'isola di Sicilia e l'isola di Lipari (approvata con legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

b) in data 10 aprile 1880 per tre conduttori elettrici sottomarini fra il continente e l'isola di Sicilia (approvata pure con la legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

c) in data 12 maggio 1882 pel cavo sottomarino fra l'isola di Lipari e l'isola di Salina (approvata con legge n. 881 del 5 luglio 1882).

Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Compagnia darà una cauzione di L. 33,000, costituita dai depositi già fatti in eseguimento delle Convenzioni indicate all'art. 29, e cioè:

a) L. 20,000 per la Convenzione del 29 giugno 1879;
b) L. 8,000 per la Convenzione del 10 aprile 1880;
c) L. 5,000 per la Convenzione del 12 maggio 1882.

È inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle depositate. Tale deposito resterà acquisito dal Governo e la Convenzione s'intenderà sciolta ove nei limiti stabiliti dall'art. 18 non siano riparati i cavi guasti.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Dall'approvazione per legge della presente Convenzione, e salvo le ritenute che già fossero maturate precedentemente, sarà svincolabile la cauzione di L. 16,000 indicata nell'art. 15 della Convenzione 2 febbraio 1883, prorogata con l'altra 20 febbraio 1890, e rispettivamente approvate con le leggi 9 luglio 1882, n. 1508, e 31 maggio 1890, n. 9873.

Art. 31.

La cauzione, di cui all'articolo precedente, resterà acquisita all'Amministrazione italiana e la presente Convenzione s'intenderà sciolta, anche nel caso che la comunicazione fra l'Italia e l'Egitto indicata all'art. 1 restasse interrotta per un periodo di dodici mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 32.

Cesserà l'obbligo alla Compagnia « Eastern » imposto dall'art. 11 della presente Convenzione, qualora l'Amministrazione italiana conceda a qualunque altra persona o Compagnia il collocamento di una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia, Malta, Zante, Corfù o l'Egitto.

In questo caso la cauzione di cui all'art. 30 dovrà essere restituita alla Compagnia, salvo che la cauzione debba rimanere acquisita al Governo italiano per il disposto dell'art. 18.

Sarà però mantenuto alla Compagnia il diritto di esercitare i cavi indicati all'art. 1 con gli obblighi risultanti dagli articoli 2 a 10.

Art. 33.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Società di solvibilità conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione di cui all'art. 30 non potrà essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Società.

Art. 34.

Un anno prima della scadenza della presente convenzione, l'Amministrazione italiana e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 35.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione saranno decise in forma ordinaria dai tribunali del Regno d'Italia.

Art 36.

La presente convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 37.

Per gli effetti civili della presente convenzione la Compagnia « Eastern Telegraph » delega con pieni poteri il proprio rappresentante e procuratore, il quale elegge domicilio legale in Roma.

Art. 38.

La presente convenzione non sarà valida se non sarà approvata per legge.

Fatta a Roma, addì 12 marzo 1910.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
UGO DI SANT'ONOFRIO.

Il rappresentante della « Eastern Telegraph Cy Lt »
Alfred Eggington.

Per copia conforme:
Il direttore generale
Duran.

Allegato n. 2.

THE EASTERN TELEGRAPH COMPANY.

Limited whose registered office is at Electra House, Finsbury pavement in the City of London hereby constitute and appoint signor Alfred Eggington residing at Rome in the kingdom of Italy their Agent and Attorney for the special purpose of signing on their behalf a Convention for the prorogation of the Concessions respecting the working of the Submarine Telegraph Cables belonging, to the Said Company between Italy and the Islands of Malta, Zante and Corfu, and for the maintenance of the Submarine Telegraph Cables belonging to the Italian Gouvernment between Milazzo and Lipari, Lipari and Salina and Bagnara and Torre di Faro (Ten conductors) and to do all things requisite or expedient for registering validating and completing the same and whatsoever te shall lawfully do by virtue of those presents the said company agree to ratify and confirm.

In Witnees Whereof the said Company have hereunto caused their Corporate seal to be affixed the seventh day of March, One thousand nine hundred and ten.

H. Denison Pender, director.
H. S. T. L. Smith Asst, secretary.

(Luogo del sigillo).

TRADOTTO DALL'INGLESE.

La Società « The Eastern Telegraph Company Limited » con sede sociale in Londra, Electra House, Finsbury Pavement, col presente atto nomina e costituisce in suo mandatario ed agente il signor Alfred Eggington, dimorante in Roma (Regno d'Italia) per lo scopo speciale di firmare in nome di essa Società una Convenzione per la proroga delle concessioni relative all'esercizio del servizio dei cavi telegrafici sottomarini appartenenti alla Società stessa tra l'Italia e le isole di Malta, di Zante e di Corfù ed al mantenimento dei cavi telegrafici sottomarini appartenenti al Governo italiano tra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (dieci conduttori), e di fare tutto quant'altro sia utile o necessario per la registrazione del presente atto e renderlo valido e perfetto, promettendo la Società stessa di ratificare e confermare quanto verrà dal mandatario legittimamente fatto in virtù del presente mandato.

In fede di che, la Società stessa ha fatto apporre il proprio suggello sociale al presente atto addì 7 marzo millenovecentodieci.

H. Denison Pender, amministratore.
H. S. T. Laurence Smith, sottosegretario.

(Suggello sociale della Società).

Certificasi da me sottoscritto John Heathcote James, notaro pubblico e regio di questa città di Londra, debitamente ammesso, giurato ed esercente in virtù di patente Sovrana, che oggidì mi sono recato presso la sede sociale, posta in questa città, della Società a responsabilità limitata, denominata « The Eastern Telegraph Company Limited », ove vidi apporre il suggello sociale della medesima in calce alla procura in lingua inglese che va annessa sotto il mio suggello ufficiale in presenza dei signori John Cuthbert Denison Pender, uno degli amministratori, e Harry St. Laurence Smith, sottosegretario di detta Società, i quali apposero le rispettive loro firme rimpetto allo stesso suggello sociale, il tutto a norma di analoga deliberazione del Consiglio d'amministrazione e degli statuti della Società medesima ed a norma anche delle leggi qui vigenti in materia.

Certifico inoltre che il documento in lingua italiana che va parimente qui unito è una traduzione fedele e conforme della procura stessa.

E che per conseguenza di tutto ciò, piena fede è dovuta sì alla detta procura che alla traduzione medesima in e fuori giudizio.

In fede di che rilascio il presente munito della mia firma e del riferito mio suggello ufficiale a Londra addì sette marzo millenovecentodieci.

(Luogo del sigillo).

John James, notaro pubblico

N. 184, diritto lire italiane 10. Art. 71.
Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia.
Buono per la legalizzazione della firma del sig. John Heathcote James, notaro pubblico giurato di questa città.
Londra, li otto marzo millenovecentodieci.

Per il R. console
P. F. Righetti, vice console.

Ministero degli affari esteri.

Si attesta l'autenticità della firma del signor Righetti.

Roma, 14 marzo 1910.

D'ordine del ministro
F. De Gregori.

Il numero 430 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'unità di massa per il commercio delle perle fine e delle pietre preziose, è il « carato metrico » del peso di 200 milligrammi.

L'uso della parola « carato » per indicare pesi diversi, è proibito.

Art. 2.

Con decreto Reale, udito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, sarà fissata la data in cui entrerà in vigore la presente legge, e sarà provveduto alla esecuzione di essa.

Collo stesso decreto verrà stabilita la progressione dei sottomultipli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di disciplinare l'introduzione di bovini nel Regno, con norme dirette a prevenire efficacemente i pericoli di importazione nel territorio nazionale della peste bovina e di ogni altra malattia infettiva e diffusiva;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Visto il regolamento per la Sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Visto il decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio 31 marzo 1898 che regola l'importazione nel Regno, per via di mare, di animali, avanzi e prodotti di animali;

Visti i propri decreti 23 e 27 maggio 1908 concernenti l'importazione nel Regno, rispettivamente dalla Tunisia e dall'Algeria, di animali bovini, ovini, caprini e suini, di avanzi e prodotti di animali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione nel Regno di bovini provenienti dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tripolitania, dalla Colonia eritrea e dall'Isola di Malta è permessa con le norme di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

I bovini da importarsi dai paesi predetti devono essere accompagnati da certificati di origine e di sanità rilasciati per ciascun capo, separatamente, dall'autorità del luogo da cui originariamente provengono attestante che i bovini stessi sono sani e che tanto il luogo di loro provenienza, quanto l'intero paese da 40 giorni almeno sono immuni da peste bovina e da qualsiasi altra malattia infettiva e diffusiva. Tali certificati devono, inoltre, essere vidimati dal R. console od agente consolare avente giurisdizione nel luogo dal quale i bovini originariamente provengono per la conferma sia della regolarità dei certificati stessi, sia dell'immunità di detto luogo e del paese intero. Per la Colonia eritrea questa vidimazione sarà fatta dai delegati del governatore.

Art. 3.

Lo sbarco dei bovini sarà permesso, su dichiarazione scritta del capitano della nave che li trasporta, attestante che durante il viaggio non si è verificato alcun caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, previo esatto controllo della regolarità dei certificati di origine e di sanità, nonchè della dichiarazione anzidetta e previa rigorosa visita sanitaria di ciascun capo bovino con esito favorevole e dopo accurata disinfezione del loro corpo.

Art. 4.

Sarà autorizzata l'ammissione al libero commercio nel Regno dei bovini di cui nel precedente articolo soltanto nel caso che sieno trascorsi almeno dodici giorni da quello del loro imbarco a quello del loro arrivo nei porti del Regno.

I bovini che giungono in questi prima del dodicesimo giorno da quello dell'imbarco devono completare l'anzidetto periodo di perfetta immunità in apposite stalle od in pascoli chiusi rimanendovi isolati e sequestrati sotto la continua sorveglianza di guardie sanitarie. Anche il trasporto nelle stalle o nei pascoli chiusi sarà effettuato con la scorta di guardie sanitarie.

Art. 5.

Le spese riferentisi al completamento del periodo di perfetta immunità dei bovini, di cui nell'articolo precedente, sono a carico degli importatori o dei loro rappresentanti.

Art. 6.

Se nei bovini importati si manifestasse durante il completamento del periodo d'immunità, di cui all'art. 4, un solo caso di peste bovina, nessuna indennità sarà dallo Stato corrisposta agli interessati per l'abbattimento dell'intera spedizione.

Art. 7.

È proibito, in ogni caso, lo sbarco del fieno e di qualsiasi altro foraggio e di tutti gli oggetti considerati come veicoli di contagio.

Art. 8.

Se lungo il viaggio siansi verificati tra i bovini casi di morte o segni sospetti di una malattia infettiva e diffusiva, i bovini formanti la spedizione saranno respinti o macellati a bordo della nave, secondo le determinazioni che di volta in volta saranno prese dalle autorità sanitarie dei porti del Regno, con le norme e cautele necessarie per evitare qualsiasi pericolo di importazione nel territorio nazionale della peste bovina e di ogni altra malattia infettiva e diffusiva.

Art. 9.

I signori prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto, nonchè gli uffici doganali sono incaricati della esecuzione del presente decreto che andrà in vigore il giorno 25 corrente.

Roma, il 20 luglio 1910.

Il ministro
LUZZATTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con R. decreto del 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei lavori formati di filati di materia tessile rivestiti di patina metallica d'oro e d'argento, falso;

Ritenuto che i filati di materia tessile rivestiti di patina metallica d'oro e d'argento, falso, non sono nominati nè in tariffa nè nel repertorio;

Considerato che essi per i loro caratteri e per l'uso cui sono destinati hanno, più che con altre merci, analogia con i filati misti con fili d'oro e d'argento, falso;

Udito il parere del Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I « filati di materia tessile rivestiti di patina metallica d'oro o d'argento, falso » sono assimilati ai « filati misti con fili d'oro o d'argento, falsi ».

Roma, li 21 luglio 1910.

Per il ministro
VARVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di San Felice di Scovolo, in provincia di Brescia, è stato, con decreto del 21 luglio 1910, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con R. decreto 12 giugno u. s., il verificatore di 1ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, sig. Amprimo Federico, venne collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per ragioni di età, dal 1° luglio corrente.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Micheletti Cesare, segretario nel personale delle segreterie universitarie, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, coll'assegno di annue L. 1750, a decorrere dal 1° luglio 1910 e non oltre il 30 giugno 1912.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

In relazione all'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 10 giugno 1910 n. 134, si rendono di pubblica ragione i numeri delle 1545 obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 agosto 1870, n. 5794, ed alienate dopo la legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª) del capitale nominale complessivo di L. 5,477,200, sortite nella 22ª estrazione a sorte eseguitasi nei giorni 1 e 2 luglio 1910

N. 339 obbligazioni del capitale nominale di L. 100 ciascuna

2235	2251	2357	2421	2426
2441	2443	2478	2537	2551
2560	2623	2614	2659	2711
2742	2794	2799	2800	2923
2935	2956	2970	2974	2998
3000	3052	3076	3118	3149
3211	3243	3282	3304	3322
3328	3358	3368	3375	3405
3411	3438	3446	3463	3467
3494	3498	3540	3567	3589
3599	3638	3647	3657	3659
3375	3677	3686	3719	3725
3730	3759	3762	3771	3796
3823	3896	3895	3918	3920
3925	3930	3931	3943	4046
4138	4140	4169	4170	4351
4353	4369	4409	4417	4420
4421	4448	4468	4495	4565
4734	4741	4745	4774	4796
4806	4841	4942	4959	4977
4981	5011	5039	5053	5106
5116	5138	5277	5293	5514
5520	5618	5623	5627	5651
5658	5716	5802	5811	5830
5856	5879	5919	5929	5960
6011	6019	6047	6054	6056
6063	6109	6131	6137	6171
6217	6233	6234	6245	6297
6306	6336	6338	6360	6381
6454	6506	6522	6539	6573
6598	6600	6763	6765	6792
6907	6910	6955	6989	7114
7135	7139	7158	7204	7234
7322	7346	7358	7368	7419
7511	7512	7520	7530	7531
7543	7597	7624	7641	7645
7694	7701	7703	7709	7711
7732	7765	7783	7808	7857
7861	7880	7955	7963	7983
8009	8038	8110	8138	8160
8174	8194	8201	8203	8288
8321	8332	8337	8363	8364
8379	8380	8389	8431	8443
8531	8535	8538	8561	8570
8572	8613	8650	8673	8689
8702	8714	8717	8770	8781
8799	8824	8844	8857	8872
8884	8896	8899	8903	8904
8929	8963	8975	8999	9010
9034	9175	9178	9227	9236
9246	9271	9275	9307	9331
9371	9107	9412	9424	9442
9453	9461	9472	9478	9484
9511	9564	9629	9693	9710
9748	9762	9765	9790	9797
9826	9338	9897	9929	9937
9940	9976	10002	10160	10222
10466	10520	10538	12807	12824
12825	12874	12887	12928	12951
12967	12973	13038	13047	13115
13179	13289	13293	13294	13310
13311	13319	13330	13357	13363
13513	13519	13634	13710	13762
13798	13805	13834	13848	13855
13862	13872	13904	13925	13931
13933	13934	13960	13972	13983
14034	14070	14100	14102	14123
14232	14300	14332	14364	

N. 244 obbligazioni del capitale nominale di L. 200 ciascuna

1871	1882	1904	1908	1910
1923	1975	2044	2049	2052
2074	2108	2116	2131	2138
2143	2168	2193	2252	2272
2290	2301	2321	2342	2399
2416	2449	2487	2488	2516
2532	2534	2551	2735	2763
2769	2926	2932	2955	2973
2978	3016	3036	3047	3053
3078	3118	3127	3134	3135
3151	3188	3192	3241	3244
3314	3383	3384	3403	3413
3427	3431	3458	3459	3464
3467	3474	3506	3509	3512
3599	3656	3658	3727	3782
3786	3802	3824	3837	3870
3376	3963	3964	3989	3992
4000	4014	4026	4049	4059
4072	4120	4169	4170	4173
4179	4180	4184	4185	4195
4200	4268	4275	4322	4324
4339	4381	4390	4396	4409
4415	4416	4464	4465	4468
4175	4543	4547	4554	4567
4570	4621	4641	4657	4659
4698	4723	4729	4797	4801
4808	4921	5052	5057	5096
5111	5119	5124	5193	5227
5244	5272	5321	5357	5403
5433	5453	5457	5484	5487
5542	5565	5615	5664	5668
5737	5767	5894	5917	5943
5967	5977	6034	6969	6071

6082 6123 6151 6159 6195
6206 6254 6281 6345 6361
6373 6424 6433 6493 6502
6528 6559 6569 6570 6591
6631 6638 7306 7313 7317
7338 7347 7391 7401 7411
7451 7452 7495 7497 7532
7549 7558 7640 7652 7667
7675 7683 7696 7807 7864
7877 7883 7925 79.6 7932
7974 8093 8102 8108 8127
8156 8237 8264 8274 8347
8418 8439 8548 8554 8590
8618 8641 8692 8703 8767
8802 8841 8870 8878 8925
8932 8948 8951 8956

N. 191 obbligazioni del capitale nominale di L. 500 ciascuna

2129 2154 2187 2207 2222
2240 2241 2245 2256 2321
2335 2341 2358 2376 2447
2466 2472 2486 2513 2515
2519 2523 2553 2566 2599
2601 2603 2631 2685 2727
2777 2778 2780 2824 2827
2871 2881 2887 2907 2927
2928 2953 2986 3028 3040
3073 3083 3098 3147 3215
3230 3328 3340 3365 3386
3391 3401 3433 3464 3501
3540 3543 3572 3704 3713
3750 3788 3803 3827 3888
3957 3977 4000 4015 4147
4161 4252 4290 4292 4324
4355 4332 4367 4429 4445
4470 4508 4526 4531 4566
4570 4582 4583 4596 4614
4645 4662 4690 4729 4781
4794 4798 4799 4911 4930
4948 4960 5024 5034 5037
5009 5136 5179 5214 5227
5233 5349 5443 5455 5482
5494 5517 5535 5567 5625
5664 6516 6548 6559 6563
6566 6578 6589 6669 6670
6671 6689 6696 6707 6721
6753 6767 6829 6831 6838
6888 6911 6928 6962 6964
6997 7018 7072 7192 7193
7197 7280 7286 7300 7308
7370 7403 7409 7461 7482
7495 7525 7565 7579 7588
7646 7670 7682 7724 7725
7730 7736 7753 7763 7783
7793 7818 7826 7852 7901
7906 7925 7939 7940 7975
8012

N. 144 obbligazioni del capitale nominale di L. 1000 ciascuna

2361 2398 2425 2491 2495
2624 2660 2674 2677 2691
2743 2794 2798 2801 2808
2809 2836 2842 2905 2938
2915 2949 2957 2974 2989

2995 3026 3074 3136 3138
3181 3197 3207 3224 3228
3275 3317 3379 3405 3416
3422 3482 3504 3509 3517
3559 3578 3646 3652 3679
3682 3752 4493 4523 4524
4525 4559 4606 4618 4652
4675 4693 4704 4715 4777
4782 4818 4820 4859 4885
4904 4906 4913 4915 4952
4972 5027 5031 5064 5084
5085 5116 5160 5175 5201
5269 5301 5323 5356 5368
5373 5334 5404 5428 5445
5480 5511 5519 5555 5684
5701 5707 5760 5819 5840
5859 5870 5906 5941 5945
6007 6022 6031 6097 6118
6119 6142 6162 6164 6172
6227 6240 6247 6251 6259
6260 6303 6313 6321 6328
6440 6468 6477 6482 6497
6520 6522 6571 6590 6591
6611 6689 6693 6745

N. 425 obbligazioni del capitale nominale di L. 5000 ciascuna

1560 1561 1607 1640 1675
1693 1699 1707 1735 1738
1745 1748 1765 1814 1820
1843 1893 1928 1947 1959
1976 1981 1987 1991 2003
2029 2099 2140 2155 2207
2242 2307 2326 2330 —
2334 2313 2357 2361 2386
2467 2505 2520 2513 2544
2558 2570 2571 2606 2632
2637 2640 2659 2700 2702
2717 2732 2752 2753 2799
2810 2812 2813 2841 2857
2889 2898 2946 2962 2978
2979 2994 3044 3053 3055
3071 3106 3132 3147 3154
3159 3181 3193 3220 3245
3260 3387 3399 3142 3452
3459 3497 3525 3526 3538
3539 3553 3573 3631 3795
3804 3820 3824 3895 3992
4006 4012 4023 4045 4072
4125 4177 4228 4295 4314
4315 4354 4380 4397 4420
4437 4496 4503 4507 4516
4540 4589 4590 4598 4617
4618 4619 4648 4685 4710
4777 4814 4885 4947 4949
4968 4989 5008 5064 5075
5081 5121 5147 5150 5175
5283 5307 5317 5370 5382
5413 5422 5432 5441 5443
5505 5511 5529 5541 5557
5565 5573 5585 5598 5649
5650 5663 5674 5682 5689
5714 5730 5734 5743 5767
5778 5794 5805 5852 5907
5944 5946 5954 5966 5973
5978 6019 6045 6089 6099

6143	6145	6181	6192	6200
6218	6261	6309	6310	6346
6380	6438	6452	6473	6505
6531	6558	6560	6564	6565
6584	6593	6638	6647	6663
6691	6701	6704	6735	6740
6756	6761	6776	6777	6792
6828	6844	6862	6864	6889
6909	7008	7010	7042	7048
7064	7144	7188	7198	7275
7278	7295	7334	7365	7379
7394	7397	7409	7470	7479
7490	7497	7507	7541	7591
7671	7761	7780	7799	7822
7825	7851	7858	7880	7892
7940	7957	7979	7980	8032
8043	8044	8046	8047	8059
8092	8098	8109	8114	8149
8171	8196	8211	8243	8255
8290	8352	8366	8383	8390
8425	8470	8511	8526	8561
8564	8584	8636	8701	8728
8758	8817	8859	8863	8895
8921	8963	8989	9009	9026
9036	9072	9083	9091	9142
9154	9165	9179	9185	9242
9243	9270	9290	9343	9355
9499	9503	9532	9535	9540
9578	9595	9598	9609	9618
9639	9657	9663	9693	9722
9734	9738	9740	9754	9761
9803	9828	9830	9848	9851
9887	9899	9931	10003	10043
10048	10154	10177	10186	10194
10201	10210	10215	10229	10280
10291	10314	10315	10336	10342
10318	10319	10358	10362	10383
10387	10402	10462	10471	10488
10534	10560	10566	10579	10623
10625	10678	10719	10742	10766
14729	14753	14760	14816	14860
14866	14876	14888	14922	14942
14955	14958	14965	14969	14979
14995	15014	15030	15035	15075
15077	15084	15114	15135	15153
15158	15197	15203	15232	15310
15866				

N. 176 obbligazioni del capitale nominale
di L. 10,000 ciascuna

2000	2105	2184	2186	2230
2232	2287	2322	2323	2384
2387	2392	2405	2407	2408
2420	2462	2479	2498	2503
2530	2539	2545	2548	2593
2610	2649	2671	2728	2750
2753	2761	2768	2779	2805
2837	2929	2958	2967	2976
2977	3008	3009	3030	3092
3150	3155	3197	3209	3224
3284	3287	3318	3345	3376
3405	3406	3417	3448	3463
3481	3505	3516	3533	3538
3543	3547	3631	3644	3681
3709	3750	3761	3789	3802
3840	3844	3863	3864	3875
3904	3909	3927	4016	4052
4053	4064	4077	4092	4132
4137	4206	4209	4217	4259
4267	4269	4271	4301	4311
4336	4342	4356	4387	4413
4440	4466	4467	4484	4485
4518	4560	4633	4644	4679
4713	4721	4724	4739	4818
4830	4838	4840	4905	4945
4960	4999	5046	5064	5083
5191	5215	5221	5224	5237
5260	5284	5298	5341	5354
5370	5415	5432	5876	5903
5950	5953	5960	5963	6000
6007	6019	6036	6046	6057
6058	6061	6070	6074	6111
6130	6144	6145	6177	6240
6265	6282	6299	6305	6316
6323	6347	6363	6366	6370
6395				

N. 1 obbligazioni del capitale nominale
di L. 20,000 ciascuna

288

N. 25 obbligazioni del capitale nominale
di L. 50,000 ciascuna

27	31	49	85	95
139	155	162	167	199
233	239	256	266	357
394	429	452	457	465
466	495	503	506	510

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto settembre prossimo venturo, ed il rimborso del capitale rappresentato dalle medesime, avrà luogo a cominciare dal 1° ottobre 1910 mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente a questa Direzione generale, od a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole dal n. 61 - semestre 1° aprile 1911 - al n. 62 - semestre 1° ottobre 1911.

Roma, 2 luglio 1910.

Per il direttore generale
Ambroso.

Per il direttore capo della divisione.
Enrici.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni e delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l' importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principare dal semestre successivo.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 63,271 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 403,161 del già consolidato 5 0[0) per L. 112.50, al nome di Mazzetta *Antonietta, nata Mazzetta del vivente Domenico* domiciliata a Novara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mazzetta *Antonia di Carlo*, domiciliata in Novara, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 295,205 di L. 18.75-17.50 (già consolidato 5 0[0 n. 1,137,219 di L. 25), al nome di Devoto *Colomba* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Levaggi, domiciliata in Salto, Repubblica Argentina (America), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Devoto *Rosa-Angela-Colomba* fu Giovanni, minore, ecc. . . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n 253,534 di L. 18.75 (già 5 0[0 n. 1,063,338 di L. 25), n. 310,731 di L. 30 (già 5 0[0, n. 1,164,065 di L. 40) e n. 314,138 di L. 18.75 (già 5 0[0, n. 1,169,525 di L. 25), al nome di Aste *Amedeo* e *Domenico* fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Norero Rosa fu Giambattista e Aste Palmira fu Domenico, minore, moglie di Solari Carlo fu Giuseppe, fratelli, fu Domenico, quali eredi indivisi del detto loro padre, domiciliati in San Colombano Certenoli (Genova) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Aste *Guglielmo* e *Domenico-Francesco*, fu Domenico, minori ecc., (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor presidente della Congregazione di carità di Castelvenere ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n 601 ordinale, stata rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Benevento in data 3 agosto 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 15, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1891.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Moccia Mennato fu Cosmo, tesoriere della Congregazione di carità di Castelvenere, il nuovo titolo 3.75 0[0 proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Navarra Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4000 ordinale, n. 43,574 di protocollo e n. 368,874 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 4 maggio 1910, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita di L. 7226.25, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1910.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Iacuzio Giovanni di Raffaele, quale cassiere dell'economato generale dei Benefici vacanti di Firenze i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 luglio, in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

25 luglio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % netto	104,25 —	102,37 —	103,99 45
3 1/2 % netto	103,97 78	102,22 78	103,74 01
3 % lordo	72,27 50	71,07 50	71,51 40

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Secondo informazioni che il corrispondente da Belgrado del *Daily Telegraph*, telegrafa al suo giornale, la situazione in Macedonia pare alquanto grave a causa delle atrocità che commettono le autorità turche nel disarmare le popolazioni albanesi. Queste, in numero rilevante, emigrano nella vicina Bulgaria destando una agitazione che mal si accorda con i buoni rapporti esistenti fra i due paesi.

In proposito l'ufficiosa *Agenzia Bulgara* di Sofia pubblica il seguente comunicato:

Il Governo bulgaro incaricò il suo inviato a Costantinopoli di richiamare in forma amichevole l'attenzione della Porta sui pericoli che potrebbero derivare dal modo in cui si effettua il disarmo. Il Governo turco è libero di prendere tutti i provvedimenti nell'interesse del paese; ma la loro applicazione non dovrebbe essere accompagnata da violenze per le quali la popolazione è costretta a riparare sulle montagne od oltre i confini, suscitando così in Bulgaria una viva eccitazione, dannosa ai buoni rapporti turco-bulgari, al mantenimento dei quali la Bulgaria ha già dimostrato con tante prove di tenere.

***

L'aggravarsi della situazione in Macedonia è confermata dal seguente dispaccio in data di ieri inviato da Salonicco al *Correspondenz Bureau* di Vienna. Esso dice:

In vista del continuo aumento delle bande nel vilayet di Monastir si dice che nei prossimi giorni verrà proclamato lo stato d'assedio e si procederà al disarmo della popolazione.

Nuove bande sono state armate e sono pronte nelle montagne ad iniziare la loro azione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si è riunito, iersera, in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco Nathan.

Alla unanimità respinse le dimissioni dal consigliere Vanni e senza discussione si approvarono numerose proposte d'ordinaria amministrazione compresa quella riguardante la costruzione e l'esercizio della centrale termo-elettrica dell'impianto elettrico comunale.

A membri della Commissione amministratrice per le tramvie municipali furono eletti:

Presidente: comm. Ettore Levi della Vida.

Commissari effettivi: Castellani Rinaldo, Chiaraviglio Mario, Dragoni Carlo, Grismayer Egisto.

Supplenti: Camerini Camillo, Garroni Lamberto.

Alle 23.30 la seduta venne tolta.

Dopo il ciclone in Lombardia. — Le LL. EE. il ministro Ciuffelli e il sottosegretario di Stato Pavia, giunti iermattina a Milano, si recarono, in seguito all'invito di S. E. il presidente del Consiglio, a visitare i luoghi colpiti dall'uragano di sabato scorso.

Le LL. EE. partirono verso le 10, in automobile, messa a loro disposizione dal municipio di Milano. In altre automobili seguivano le autorità, i giornalisti, ecc.

La carovana automobilistica si recò a Legnano, a San Vittore Olona, a Cerro Maggiore, lasciando dovunque soccorsi per le vittime.

Nel pomeriggio, a Busto Arsizio, assistettero ai funerali delle vittime in quel Comune e poi, ritornati a Legnano, parteciparono ad altri funerali.

Alle 20 fecero ritorno a Milano.

Le LL. EE. Ciuffelli e Pavia telegrafarono lungamente a S. E. il presidente del Consiglio on. Luzzatti ed al sottosegretario di Stato on. Calissano rendendo conto del risultato della visita e delle condizioni in cui hanno trovato i paesi fino ad ora visitati.

Nuovi dottori in chimica. — La R. Università di Roma informa che nell'Istituto chimico diretto dall'illustre senatore Paternò, sono terminati gli esami di laurea in chimica pura.

Hanno conseguita la laurea i sigg. Avrutiu Ghersch, Barbera Giuseppe, Bellavite Gaetano, Bini Leda, De Dominicis Alberto, Fucelli Nello, Lazzaro Ugo, Leonardi Giorgio, Mancini Gaetano, Masi Cesare, Merini Crispino, Mizzenmacher Golda, Mortini Carlo, Patermesi Zenocrate, Ratto Filippo, Trifiletti Giuseppe.

L'Esposizione di Torino nel 1911. — La Commissione esecutiva dell'Esposizione a Torino nel prossimo anno non ha creduto opportuno prorogare, come venne richiesto, il termine già stabilito al 30 giugno per l'accettazione delle domande di ammissione.

Epperò invita ancora una volta gli industriali, che intendano concorrere a quella grande e nobile gara dell'industria e del lavoro a voler sollecitare l'invio delle loro domande, affinchè di esse possa tenersi conto a tempo debito.

La Commissione medesima ha provveduto perchè gli espositori che non preferissero di esporre i loro prodotti in vetrine o su tavoli di loro proprietà, possano avere l'uso di vetrine e tavoli fatti preparare appositamente con le forme e dimensioni che sono determinate coi relativi noli in una tariffa ostensibile alla segreteria della Camera di commercio, sede del Comitato stesso.

Elezioni politiche. — *Collegio di Minervino Murge.* — Risultato definitivo. — Inscritti 5948. — Votanti 4892. — Cotugno ebbe voti 2497 e Jatta 2111. — Schede contestate 224, disperse e nulle 59.

*** *Collegio di Cerignola.* — Risultato definitivo. — Inscritti 6600. — Votanti 4182. — Maury ebbe voti 4036. — Schede bianche, nulle e disperse 146.

Marina mercantile. — Il *Re d'Italia* del Lloyd Sabaudo è partito da New York per Genova. — Da Rio Janeiro ha proseguito per Genova l'*Italia* della Veloce. — Il *Regina d'Italia* del Lloyd Sabaudo ha transitato da Tangeri per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LUCERNA, 24. — È stata inaugurata oggi la prima stazione svizzera di palloni dirigibili con la prima ascensione del dirigibile *Città di Lucerna*, che è stata effettuata a mezzogiorno non ostante il tempo incerto e il vento abbastanza forte.

Il dirigibile, che è stato costruito a Parigi, ha manovrato splendidamente, facendo parecchie evoluzioni sul lago.

Nel pomeriggio, alle ore 6, il dirigibile ha fatto una seconda spedizione con ottimo risultato.

MARSIGLIA, 24. — Imperversa nel golfo di Lione una violenta tempesta.

Tutti i corrieri subiscono grandi ritardi.

PARIGI, 25. — Ieri hanno avuto luogo in tutta la Francia le elezioni pel rinnovamento della metà dei Consigli generali.

I risultati finora conosciuti sono 1027.

Sono eletti conservatori e candidati dell'*Action liberale* 153; progressisti 121; repubblicani di sinistra, radicali, radicali socialisti e repubblicani 645; Socialisti unificati 45. Vi sono 63 ballottaggi.

Fra i rieletti sono Pichon, Doumer, Jonnart, Sarien, Dujardin Beaumetz, Emilio Combes, Poincarè, Berteaux, Lafferre.

Le modificazioni nella situazione dei partiti sono senza importanza.

A Collioure (Pirenei orientali) sono avvenuti disordini nel momento dello scrutinio. La truppa fece sgombrare la sala.

L'AJA, 25. — La Conferenza internazionale per l'unificazione del diritto cambiario ha redatto il progetto della legge generale che regola il diritto sulle cambiali e la convenzione che ne attua la messa in vigore.

La Conferenza ha espresso il voto che in una prossima Conferenza convocata dal Governo dei Paesi Bassi in tempo utile, i protocolli con le eventuali modificazioni vengano firmati dai delegati.

La seduta di chiusura della Conferenza, alla quale assistevano i ministri degli esteri e della giustizia e il corpo diplomatico, il decano del corpo diplomatico, Carlein, ha reso omaggio al presidente della Conferenza e al Governo dei Paesi Bassi.

Il primo delegato tedesco, Kriege, si è associato alle sue parole.

COSTANTINOPOLI, 25. — Di fronte alla voce che l'ex-Gran Visir, Kiamil pascià, e Ferid pascià, abbiano fatto parte del Comitato segreto, il *Tanin* dichiara che l'istruttoria non ha ancora messo in luce alcun indizio, neppure il più lieve, sulla loro partecipazione.

BUDAPEST, 25. — Si annunzia da Felsö Visò (Maramaros) che una pioggia torrenziale si è riversata sul distretto di Viso-Isa, producendo grandi devastazioni.

La località di Majesting è stata totalmente distrutta.

Il fiume Visò ha rotto gli argini presso il ponte ferroviario. Centocinquanta case sono sott'acqua. Un terzo degli abitanti si trova senza ricovero.

Si deplora una vittima, il commerciante Samuele Pollak, di Felsö-Visò che mentre sul suo carro procedeva per una strada di campagna è stato investito dall'acqua irrompente ed è miseramente annegato.

MADRID, 25. — I giornali riferiscono la voce dichiarando di pubblicarla sotto riserva, che l'ambasciatore di Spagna presso il Vaticano chiede, in termini molto insistenti, di essere esonerato dalle sue funzioni.

RIDGEWAY (Virginia), 25. — La scorsa notte, mentre il sindaco stava riposando, venne lanciata dalla via una bomba di dinamite sotto il suo *hamac*.

Il sindaco è rimasto ucciso.

LONDRA, 26. — *Camera dei Comuni.* — Si approva in prima lettura il *bill* di finanza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

25 luglio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	756.43.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28.6.
	minimo 16.5.
Pioggia	—

25 luglio 1910

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, minima di 745 sulla Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 3 a 7 mm., temperatura discesa a nord, salita a sud; venti forti del IV quadrante; pioggiarelle temporalesche sull'alto e medio versante Adriatico.

Barometro: 761 in Sicilia; 758 al nord della Sardegna.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali sul versante Tirrenico, di nord sul versante Adriatico, specialmente meridionale, generalmente sereno altrove; mare mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 luglio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 6	19 6
Genova	sereno	calmo	28 2	17 0
Spezia	sereno	legg. mosso	29 8	16 4
Cuneo	sereno	—	25 3	16 4
Torino	3/4 coperto	—	24 2	14 7
Alessandria	sereno	—	28 0	13 5
Novara	sereno	—	27 0	15 0
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	sereno	—	28 6	11 6
Milano	1/4 coperto	—	30 0	16 5
Como	sereno	—	25 8	16 4
Sondrio	coperto	—	26 2	11 0
Bergamo	nebbioso	—	29 1	12 5
Brescia	1/4 coperto	—	27 4	16 1
Cremona	sereno	—	28 2	16 7
Mantova	sereno	—	29 8	15 0
Verona	sereno	—	29 6	19 9
Belluno	3/4 coperto	—	23 4	13 4
Udine	coperto	—	25 0	17 7
Treviso	1/2 coperto	—	29 6	17 6
Venezia	coperto	calmo	25 2	19 9
Padova	sereno	—	25 4	16 9
Rovigo	1/4 coperto	—	30 5	18 0
Piacenza	sereno	—	27 0	14 6
Parma	sereno	—	28 2	16 7
Reggio Emilia	sereno	—	28 4	15 2
Modena	sereno	—	27 2	15 4
Ferrara	sereno	—	26 3	15 4
Bologna	sereno	—	25 8	17 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	25 2	17 4
Pesaro	sereno	calmo	24 0	15 0
Ancona	sereno	calmo	23 2	18 0
Urbino	sereno	—	22 2	15 5
Macerata	sereno	—	25 2	18 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	21 2	16 2
Camerino	sereno	—	22 0	14 0
Lucca	sereno	—	26 3	15 1
Pisa	sereno	—	26 6	12 4
Livorno	sereno	mosso	28 8	16 0
Firenze	sereno	—	29 4	15 0
Arezzo	sereno	—	27 0	15 4
Siena	sereno	—	26 1	17 9
Grosseto	sereno	—	28 8	14 0
Roma	sereno	—	29 0	16 5
Teramo	sereno	—	?	13 9
Chieti	sereno	—	26 0	17 0
Aquila	sereno	—	26 8	11 6
Agnone	sereno	—	26 2	11 2
Foggia	sereno	—	30 5	24 0
Bari	1/4 coperto	agitato	31 6	19 2
Lecce	sereno	—	32 0	20 0
Caserta	sereno	—	28 3	16 9
Napoli	sereno	calmo	25 2	19 1
Benevento	sereno	—	28 0	15 2
Avellino	1/2 coperto	—	26 7	14 7
Caggiano	sereno	—	24 2	12 8
Potenza	sereno	—	24 0	13 1
Cosenza	sereno	—	30 0	16 8
Tiriolo	coperto	—	26 2	14 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	27 2	19 9
Palermo	sereno	calmo	29 2	15 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 9	21 1
Caltanissetta	sereno	—	29 7	19 0
Messina	sereno	calmo	28 0	20 5
Catania	sereno	legg. mosso	32 1	16 0
Siracusa	sereno	mosso	29 5	23 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 0	14 5
Sassari	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*